

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Direttive riguardanti la scolarizzazione dei talenti in ambito sportivo e artistico che frequentano le scuole medie

Richiamati:

- gli artt. 20 e 21 del Regolamento della scuola media del 30 maggio 2018;
- gli artt. 8 e 9 del Regolamento della legge sullo sport e l'attività fisica del 18 marzo 2014;

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport dispone le seguenti direttive:

1. Le presenti direttive si applicano agli allievi delle scuole medie riconosciuti come talenti in ambito sportivo o artistico.
2. La Sezione dell'insegnamento medio (SIM) stipula ogni anno scolastico delle convenzioni con le federazioni sportive cantonali o nazionali che si occupano della formazione dei giovani talenti. Attraverso queste convenzioni la SIM riconosce lo statuto di talento sportivo agli allievi elencati e concede loro le misure di sostegno necessarie, come gli esoneri dalle lezioni, le deroghe all'orario scolastico, i congedi per competizioni o campi d'allenamento, la possibilità di cambiamento di comprensorio.
3. Il Settore scolarizzazione talenti dell'Ufficio dello sport si occupa dei rapporti con le federazioni sportive, raccogliendo le informazioni necessarie alla stesura delle convenzioni e inviando alle scuole i preavvisi sportivi per le richieste delle federazioni.
4. La SIM può stipulare convenzioni analoghe a quelle di cui al punto 2 con gli enti cantonali o nazionali che si occupano della formazione in ambito artistico.
5. Per le richieste di congedo al di fuori di quelli stabiliti nelle convenzioni con le federazioni (federazioni sportive non convenzionate, allievi che non sono oggetto delle convenzioni, allievi che non hanno uno statuto di talento riconosciuto) valgono le seguenti disposizioni:
 - di regola non è previsto nessun congedo regolare;
 - fino a un totale massimo di tre giorni per anno scolastico la competenza decisionale è direttamente della direzione di istituto;

-
- oltre i tre giorni per anno scolastico le richieste devono essere inoltrate per tempo tramite le federazioni sportive/gli enti che si occupano della formazione in campo artistico e preavvisate positivamente dal Settore scolarizzazione talenti dell'Ufficio dello sport. L'Ufficio dello sport deve avere 15 giorni di tempo per allestire il suo preavviso e trasmetterlo alla direzione di istituto. Quest'ultima decide in base alle valutazioni del caso, ai regolamenti scolastici e tenendo conto del percorso di apprendimento dell'allievo/a. Le richieste devono comprendere i dati dell'allievo/a interessato/a (nome e cognome, anno di nascita, sede e classe di frequenza), la durata esatta del congedo richiesto, la descrizione della manifestazione per la quale si richiede il congedo;
 - per gli sport di squadra tutte le richieste, indipendentemente dal numero di giorni, devono essere inviate al Settore scolarizzazione talenti dell'Ufficio dello sport per un preavviso, che è vincolante.


Le presenti direttive entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 2018/2019 ed abrogano tutte le disposizioni precedenti.

PER IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Il Consigliere di Stato
Direttore


Manuele Bertoli

Il Direttore della
Divisione della scuola


Emanuele Berger

Comunicazione:

- Direzione DECS (decs-dir@ti.ch);
- Direzione Divisione della scuola (decs-ds@ti.ch);
- Sezione dell'insegnamento medio-SIM (decs-sim@ti.ch);
- Direzioni di scuola media per il tramite della SIM
- Ufficio dello sport-Settore scolarizzazione talenti, a.c.a. Francesca Pedrazzini-Pesce (francesca.pedrazzini-pesce@ti.ch).